



Comune di Valbrenta

Area 6^a Pianificazione e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 10 del 01-02-2024

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI - Legge 116/2014 di conversione con modifiche del D.L. 91/2014 in attuazione del d.lgs. n. 152/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti

Preso atto che la Regione Veneto con DGR n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Cortedi Giustizia Europea, con cui risulta vietata qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compreso l'abbruciamento di residui vegetali, in tutto il territorio della Regione dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;

Visti:

- l'art.56 della Legge regionale n.11 del 2.4.2014 e l'art.14 comma 8 lettera b del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge n. 116 del 11.08.2014 (pubblicata sulla G.U. del 20.08.2014), in cui si dettano norme riguardo alla disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006";

Considerato che nel territorio di questo Comune è pratica agricola consuetudinaria l'abbruciamento di residui della potatura, della coltivazione degli orti e dei campi, nonché derivanti dall'eliminazione di erbe e arbusti infestanti;

Ritenuto di limitare le combustioni di residui vegetali al fine di ridurre i disagi per la popolazione e di rispettare quanto previsto nella DGR n. 238 del 02/03/2021;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici ed a seguito del decreto legge 24.06.2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116, al codice dell'ambiente in materia di combustione di materiali provenienti dalle normali pratiche agronomiche, in particolare l'art. 256 del d.lgs. 152/06 e s.m.i in materia di combustione illecita dei rifiuti con l'introduzione del comma 6 bis, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole da attività di manutenzione di orti, giardini e oliveti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:



Comune di Valbrenta

Area 6^a Pianificazione e Gestione del Territorio

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione, nel seguente periodo:
- DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO
 2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 X 5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 4. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 5. la combustione deve essere effettuata:
 - ad almeno 50 metri dall'abitato e dagli edifici di terzi,
 - ad almeno 20 metri da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e
 - ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate.
- La D.G.R.V. n. 347 del 24.02.2006, che richiama la vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale l'8.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

ESCLUSIONI

- l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", ecc....), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone;
- l'abbruciamento per motivi fitosanitari, previo rilascio di apposita autorizzazione in deroga del Comune;

DISPONE

- che la presente ordinanza assume validità dal 01 febbraio 2024;
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Valbrenta. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Comune di Valbrenta

Area 6^ Pianificazione e Gestione del Territorio

- a) alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni;
- b) sia pubblicato sul sito Internet del Comune;
- c) e sia inviato:
 - o al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
 - o alla Stazione dei Carabinieri di Solagna;
 - o al Comando Stazione Forestale di Bassano del Grappa;
 - o alla Stazione Carabinieri Forestale di Carpanè;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Responsabile

Montagna Paolo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i